



**Regolamento per il conferimento di borse per lo
svolgimento di attività di ricerca, ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, modificato dalla
Legge 29 giugno 2022, n. 79 dell'Università Telematica
San Raffaele Roma S.r.l.**

Versione 01/03.25

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2025



Art. 1

Ambito di applicazione

- 1 Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, disciplina le procedure per il conferimento, a seguito di selezione pubblica, di borse post-laurea finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca scientifica durante un percorso formativo *short-term* presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma nonché alla partecipazione a progetti o gruppi di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lett. f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

Art. 2

Durata borse di ricerca

- 1 A seconda del periodo ritenuto adeguato in base alle esigenze di ricerca connesse alla realizzazione del progetto di riferimento, le borse di ricerca hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a 12 mesi e possono essere prorogate in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del medesimo progetto e dei bandi di finanziamento.
- 2 Alle borse di ricerca attivate su progetti di cui all'articolo 18, comma 6, della legge n. 240/2010 e ss.mm.ii. si applicano le norme previste dai rispettivi bandi anche in tema di durata.
- 3 La durata complessiva delle borse di cui al presente articolo non può, in ogni caso, essere superiore a sei anni.
- 4 Ai fini della durata complessiva delle borse di ricerca, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

Proposta di attivazione

- 1 La proposta di attivazione delle procedure per la selezione del conferimento delle borse di cui all'art. 1 è adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base della programmazione delle attività effettuata all'inizio di ogni anno accademico.
- 2 Ciascuna proposta deve essere corredata del programma di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l'indicazione dell'area o delle aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte e, sentito il Senato Accademico, procede all'accertamento delle risorse finanziarie disponibili per la copertura delle borse di ricerca.
- 4 L'importo di ciascuna borsa di ricerca è stabilito nel bando.
- 5 L'Ateneo può prescindere dall'emanazione del bando e dallo svolgimento della procedura selettiva qualora la borsa sia destinata a soggetto già selezionato sulla base di specifici requisiti nell'ambito di programmi di finanziamento promossi da enti pubblici o privati nazionali o internazionali.

Art. 4

Procedure di selezione e bandi

- 1 Le borse di ricerca di cui all'art. 1 sono stipulate a seguito dell'espletamento di apposite procedure di selezione comparative pubbliche.
- 2 Le procedure di selezione possono riferirsi ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo



gruppo scientifico-disciplinare ed hanno lo scopo di valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando, il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca nonché le modalità di svolgimento della stessa borsa.

- 3 Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate:
 - a) sulla tipologia contrattuale;
 - b) sui requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.
 - c) sul progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
 - d) sulla conoscenza della lingua da verificare durante la selezione;
 - e) sul numero delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione;
 - f) sulla durata del contratto;
 - g) sulle specifiche funzioni;
 - h) sui diritti e i doveri relativi alla posizione;
 - i) sul trattamento economico e previdenziale.

Art. 5

Requisiti

- 1 Possono concorrere alle selezioni di cui all'art. 4 esclusivamente coloro che sono in possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:
 - a) laurea o laurea magistrale conseguite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, rispettivamente lettera a) e lettera b) del D.M. 22/10/2004 n. 270, ovvero di laurea triennale o laurea specialistica conseguita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, rispettivamente lettera a) e lettera b), del D.M. 03/11/1999 n. 509, ovvero di laurea conseguita con il vecchio ordinamento (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03/11/1999 n. 509), o di altro titolo equipollente conseguito all'estero;
 - b) curriculum scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa.
- 2 I requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 6

Presentazione della domanda

- 1 La domanda di partecipazione alla selezione ed i relativi allegati devono essere presentati secondo le modalità ed entro la data indicate nel bando.

Art. 7

Commissione giudicatrice

- 1 Ai fini della selezione per il conferimento delle borse di ricerca, il Rettore nomina un'apposita Commissione, costituita da tre componenti, fra professori e ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini e, per quanto possibile, nell'osservanza della parità di genere. Ove espressamente richiesto dall'Ente finanziatore del progetto, alla Commissione può prendere parte, in qualità di componente effettivo, anche un esperto di elevata qualificazione, italiano o straniero, esterno



all'Ateneo.

- 2 Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
- 3 La Commissione deve:
 - a) predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio e redigere apposito verbale;
 - b) valutare i titoli e redigere apposito verbale;
 - c) rendere nota agli interessati la valutazione dei titoli prima del colloquio;
 - d) svolgere il colloquio e redigere apposito verbale con il relativo giudizio finale sui candidati e con indicazione della graduatoria da pubblicare sul sito di Ateneo.
- 4 Il colloquio, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. Il colloquio, che deve comprendere l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, si intende superato se il candidato consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.
- 5 I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 1 mese.
- 6 Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con atto del Rettore e sono resi pubblici mediante pubblicazione su apposita pagina del sito internet di Ateneo.

Art. 8

Formalizzazione del rapporto

- 1 Il candidato risultante vincitore della valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina il conferimento della borsa per attività di ricerca per l'importo definito nel bando.
- 2 Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l'importo lordo annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al lordo annuale percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa.
- 3 Il contratto deve contenere la data di inizio e di termine del rapporto e l'indicazione del Tutor sotto la supervisione del quale il Borsista svolgerà la propria attività e della ricerca a cui è collegato il progetto.

Art. 9

Divieto di cumulo ed incompatibilità

- 1 La borsa di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2 La borsa di ricerca non è compatibile con:
 - a) la partecipazione a corsi di dottorato di ricerca con borsa o di specializzazione medica con borsa, in Italia o all'estero;
 - b) la titolarità di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 e ss.mm.ii;
 - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'articolo 14, comma 6 septies, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022;
 - d) la titolarità di altre borse a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei



- borsisti;
- e) rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
- 3 Il Rettore, acquisito il parere favorevole del Responsabile Scientifico del progetto, può autorizzare il borsista allo svolgimento di incarichi occasionali di lavoro autonomo durante il periodo di fruizione della borsa a condizione che tali incarichi non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechino pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.
- 4 Le borse di ricerca non danno luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari.
- 5 Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che richiede l'attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo

Art. 10

Valutazione dell'attività di ricerca

- 1 L'attività di ricerca svolta dal borsista è soggetta a valutazione ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga della borsa.
- 2 Entro 3 mesi dalla scadenza, il borsista deve trasmettere al Consiglio di Dipartimento una relazione attestante l'attività svolta in ragione della funzione assegnata già approvata dal Tutor incaricato della supervisione delle attività del borsista nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti.
- 3 La valutazione è svolta dai membri del Consiglio di Dipartimento e l'esito è trasmesso al titolare della borsa.
- 4 In caso di inadempienze, il Consiglio del Dipartimento informa il Senato Accademico che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto o il mancato rinnovo della borsa di ricerca.

Art. 11

Diritti e doveri dei borsisti di ricerca

- 1 Il borsista di ricerca è tenuto a svolgere la ricerca oggetto del contratto.
- 2 I borsisti di ricerca possono:
- a) svolgere l'attività di ricerca presso l'Università Telematica San Raffaele Roma dietro autorizzazione del Rettore;
 - b) accedere alla struttura sede di svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della borsa e usufruire di servizi e attrezzature ai fini della realizzazione dello specifico progetto;
 - c) in caso di effettive esigenze scientifiche, svolgere l'attività di ricerca presso altro Ateneo o ente di ricerca nazionale o internazionale dietro autorizzazione del Rettore e del Direttore della Struttura ospitante, con la specifica indicazione dei fondi disponibili per consentire lo svolgimento delle predette attività.
- 3 I borsisti di ricerca devono:
- a) osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la Struttura sede di svolgimento dell'attività di ricerca, nonché il Codice etico di Ateneo;
 - b) svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata, secondo le direttive impartite dal Responsabile



- Scientifico del progetto;
- c) redigere e sottoscrivere una relazione scientifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da presentare, unitamente all'approvazione del Responsabile scientifico, al Direttore del Dipartimento ed ai competenti Uffici amministrativi almeno 30 giorni prima della naturale scadenza della borsa;
 - d) dichiarare tempestivamente ai competenti Uffici amministrativi, sotto la propria responsabilità, l'eventuale sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 9, nonché il venir meno dei requisiti soggettivi necessari per il godimento della borsa, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.
- 4 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca sono considerati strettamente riservati e non utilizzabili per scopi diversi da quelli per cui la borsa è attribuita.
 - 5 Ove non diversamente previsto da accordi scritti con terze parti, ferma restando la normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale dell'inventore, tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dai risultati conseguiti dal borsista appartengono in via esclusiva all'Università Telematica San Raffaele Roma.
 - 6 Ove non già coperti dal finanziamento esterno, previa intesa con il soggetto finanziatore, l'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei borsisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività. L'importo dei relativi premi viene detratto all'atto dell'erogazione della prima rata della borsa.

Art. 12

Decadenza e risoluzione del rapporto

- 1 Decadono dal diritto a percepire la borsa di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarla o non assumano servizio nel termine stabilito.
- 2 Costituisce causa di risoluzione del rapporto:
 - a) l'inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del borsista;
 - b) l'inottemperanza agli obblighi previsti ovvero la responsabilità del borsista di altre gravi mancanze documentate nel periodo di fruizione della borsa;
 - c) l'ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
 - d) l'ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni;
 - e) la violazione del regime di incompatibilità stabilito dall'art. 9 nonché per il venir meno dei requisiti soggettivi richiesti per il godimento della borsa;
 - f) la valutazione negativa espressa dal Responsabile scientifico portata all'attenzione del Consiglio di Dipartimento.
- 3 La risoluzione è deliberata dal Senato Accademico.

Art. 13

Norme transitorie e finali

- 4 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzione di Ateneo.
- 5 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.